



IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| – Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| – Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| – Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| – Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| Prof. Avv. Andrea Tina | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 26 giugno 2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del procedimento, il ricorrente conveniva l'intermediario resistente esponendo:

- a) che, quale titolare di carta di credito emessa dall'Intermediario convenuto, avesse inizialmente disconosciuto (in data 19/07/2011) sette operazioni eseguite in diverse valute per un controvalore complessivo di euro 1.923,58, riferibili ad una serie di pagamenti *online* effettuati a distanza ravvicinata poche ore prima del disconoscimento e che l'Intermediario asserisce di aver riaccreditato per intero "*salvo buon fine*";
- b) che, dalla documentazione allegata al reclamo, si evinceva che la società che gestisce le carte di pagamento emesse dall'Intermediario avesse provveduto al blocco della carta alle ore 10:24 del 19/07/2011, invitando il Ricorrente a recarsi il prima possibile presso una filiale dell'Intermediario per aprire una pratica di disconoscimento;
- c) che, pertanto, l'esponente aveva così provveduto a sottoscrivere l'apposito modulo di contestazione presso una filiale dell'Intermediario il 30/08/2011;
- d) che l'Intermediario aveva fatto seguito a tale contestazione, riferendosi alla somma "*anticipatamente accreditata 'salvo buon fine'*" di 1.923,58 euro, comunicando che gli accrediti di 39,43 euro e di 43,29 euro riferentisi a due dei sette pagamenti contestati erano da ritenersi definitivi e che, per quanto concerneva le altre cinque operazioni, esse erano già state riaccreditate dalla corrispondente, come il Ricorrente avrebbe potuto verificare dal rendiconto della carta del mese di settembre;
- e) che, conseguentemente al già avvenuto storno di tali operazioni, l'Intermediario aveva comunicato di aver provveduto al riaddebito, per un totale di euro 1.840,86.

Tanto premesso, il ricorrente, intendendo contestare quanto dedotto dall'Intermediario nella comunicazione del 4/11/2011, concludeva chiedendo il riaccredito di euro 1.840,86.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Al ricorso ha dichiarato di resistere la convenuta che, dopo aver preliminarmente sintetizzato la controversia di cui in narrativa, contestava le pretese del Ricorrente chiedendo:

- *“in via pregiudiziale, di riconoscere e dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso [...] per l’assoluta carenza di alcun interesse ad agire in capo al ricorrente”;*
- *in via di subordine, “riconoscere e dichiarare la già avvenuta cessazione della materia del contendere, senza ravvisare alcun profilo di soccombenza a carico della Banca”.*

La richiesta della banca si fonda sull’assunto che il ricorso sia privo di fondamento avendo il Ricorrente già trovato soddisfazione delle sue pretese. Sostiene l’Intermediario che la comunicazione del 4.11.2011 fosse inequivocabile nell’accogliere le richieste del cliente, sia per quanto di competenza dell’Intermediario che della corrispondente e che fosse chiaro che la banca resistente avrebbe, a seguito dell’intervento della corrispondente, provveduto *“al recupero di quanto anticipato ‘salvo buon fine’, che in caso contrario avrebbe rappresentato un’indebita duplicazione del rimborso”.*

L’intermediario evidenzia, inoltre, come, a suo giudizio, il Ricorrente abbia prestato una attenzione *“a dir poco superficiale”* alla comunicazione in questione, avendo attribuito la stessa al gestore del circuito carte.

La natura immotivata del ricorso viene altresì rinvenuta nell’essere lo stesso stato promosso in tempi successivi *“non solo alla conferma del rimborso evidenziata nel rendiconto della carta di credito, ma anche all’avvenuto accredito in conto corrente del saldo mensile della carta stessa”.*

Nega, infine, ogni ragione di danno conseguente ai tempi della procedura di rimborso, essendosi trattati di tempi necessari all’espletamento delle richieste previste dalla normativa di riferimento ed essendosi tradotti, al fine, in un *“guadagno netto di € 59,66”* in ragione dei mutati corsi valutari.

DIRITTO

Premessi i fatti di cui alla narrativa che precede, è decisivo ricordare che, a seguito della integrazione istruttoria disposta dal Collegio nella riunione del 14 giugno 2012, risulta documentalmente accertato (vedi copia estratto conto relativo al terzo trimestre 2011) che sul conto corrente del ricorrente risultano sette accrediti effettuati con operazione del 31 agosto 2011 (giorno successivo alla data del formale disconoscimento degli addebiti fraudolenti), con valuta al 15 agosto precedente.

Ciò posto, ed evidenziato che tale operazione venne effettuata prima che il ricorrente introducesse il procedimento, il ricorso non può essere accolto.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO